

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1577

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

e dal Ministro della difesa

(FABBRI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

(V. Stampato Camera n. 3103)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1993

Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 1993

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti
relative allo svolgimento della missione umanitaria in
Somalia e in Mozambico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, e 13 luglio 1993, n. 223.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 354

All'articolo 2:

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta eccezione per i sistemi d'arma».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «quanto a lire 159.484,7, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 159.484,7 milioni, a carico dei capitoli 1375, 1378, 1802, 1872, 1874, 1878, 2102, 2103, 2104, 2501, 2502, 2503 e 3001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993»;

al comma 2, dopo le parole: «con propri decreti, le» è inserita la seguente: «occorrenti».

Decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione
umanitaria in Somalia e in Mozambico**

(Segue: Testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonchè il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 ottobre 1993 per la missione in Mozambico e il 31 dicembre 1993 per la missione in Somalia, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

Articolo 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede, quanto a lire 159.484,7, a carico dei **pertinenti** capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 e, quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, **fatta eccezione per i sistemi d'arma.**

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede, quanto a lire 159.484,7 **milioni**, a carico dei capitoli **1375, 1378, 1802, 1872, 1874, 1878, 2102, 2103, 2104, 2501, 2502, 2503 e 3001** dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 e, quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - FABBRI -
CONSO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le **occorrenti** variazioni di bilancio.